



**Città di Aosta**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Consiglio Comunale**

**Ville d'Aoste**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Conseil Communal**

AREA-A2

Servizio: TRIBUTI

Ufficio: TRIBUTI

## DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta Ordinaria

Delibera n. **87** del **28/12/2012**

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2013**

Alle h. 9.13 i Consiglieri comunali **presenti** per il voto sono:

- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. VIERIN ETTORE       | 16. ROSATI CLAUDIO        |
| 2. PLATANIA FABIO      | 17. MANTIONE LUCA         |
| 3. GIORDANO BRUNO      | 18. LATTANZI LUCA         |
| 4. FOLLIN ALBERTO      | 19. LUBERTO SALVATORE     |
| 5. DI MARCO ALDO       | 20. NAPOLI FRANCESCO      |
| 6. ZANI LORELLA        | 21. CURTAZ CARLO          |
| 7. GALASSI CRISTINA    | 22. MORANDI IRIS          |
| 8. LIPAROTO CELESTINO  | 23. VIETTI MARIO          |
| 9. LANCEROTTO VALERIO  | 24. FEDI GIANPAOLO        |
| 10. PELANDA ALESSANDRO | 25. SARTORE LORIS         |
| 11. MERIGHI LUCA       | 26. VIBERTI ILIO          |
| 12. PIVOT LUCA         | 27. MONTELEONE MICHELE    |
| 13. SERRA FLAVIO       | 28. FERRERO GIULIANA      |
| 14. MARZI CARLO        | 29. MOMIGLIANO LEVI PAOLO |
| 15. SPOSATO ADRIANO    |                           |

I Consiglieri comunali **assenti** per il voto sono:

1. COSSARD GUIDO LUIGI CAMILLO
2. CAMINITI VINCENZO

E' presente il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti in aula gli Assessori: Baccega Mauro, Borrello Stefano, Carradore Patrizia, Donzel Delio, Paron Andrea Edoardo e Sorbara Marco.

Presiede la seduta **VIERIN ETTORE** , nella sua qualità di Presidente.

Partecipa alla seduta **FRANCO STEFANO**, nella sua qualifica di Segretario Generale



Illustra la deliberazione il relatore unico Luca Lattanzi.

Al termine delle richieste d'intervento,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

– l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in L.22 dicembre 2011 n.214, così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n.16, convertito in L.26 aprile 2012 n.44, ha previsto l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;

– l'imposta è applicata , in tutti i comuni del territorio nazionale, in base alle disposizioni contenute in tale decreto e, in quanto compatibili, agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

– l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

– la base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del precedentemente citato art.13;

– con circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012 sono stati forniti chiarimenti in merito applicazione dell'imposta;

– con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.2012 è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria;

in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;



l'art.16 del regolamento ha inoltre previsto che con apposita deliberazione del Consiglio Comunale può essere approvata l'applicazione di una specifica aliquota per le unità immobiliari a disposizione;

Richiamati in particolare i seguenti commi dell'art.13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria;

Considerato che:

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale, ed in particolare quelle assegnate al Comune di Aosta, hanno subito una notevole riduzione dovuta all'introduzione delle misure di contenimento della spesa pubblica;
- allo scopo di fronteggiare la predetta riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, di sopperire al fabbisogno finanziario del Comune, è necessario procedere ad una nuova determinazione delle aliquote per l'anno 2013;
- il gettito IMU per l'anno 2013 necessario per raggiungere il pareggio economico e finanziario del bilancio comunale potrà essere raggiunto con l'approvazione delle seguenti aliquote e detrazioni:

a) Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze:

a) *l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*

b) *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, spetta a ciascun di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e*



*dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;*

*c) è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;*

b) Aliquota e detrazione per alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica:

*a) l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*

*b) dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

c) aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo locate

*l'aliquota è pari allo 0,86 per cento;*

d) aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione

*l'aliquota è pari allo 1,06 per cento;*

e) aliquota per tutti i restanti immobili

*l'aliquota è pari allo 0,76 per cento;*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Si dà atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla 4<sup>a</sup> commissione consiliare il 21.12.2012, la quale si è espressa con 6 voti favorevoli e ha nominato relatore unico il commissario Luca Lattanzi;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 59 della l.r. 45/95 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 45/95 e della L.R. 54/98 e successive modificazioni ed integrazioni;

Con 29 voti favorevoli su 29 consiglieri presenti, espressi con votazione palese;

**D E L I B E R A**



1. **DI DETERMINARE**, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.2012, le seguenti modalità di applicazione dell'imposta municipale propria **per l'anno 2013**:

**Aliquota e detrazione per abitazione principale e relative pertinenze:**

- a) *l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*
- b) *dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, spetta a ciascun di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00;*
- c) *è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;*

**Aliquota e detrazione per alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica:**

- a) *l'aliquota è pari allo 0,4 per cento;*
- b) *dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;*

**Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo locate**

*l'aliquota è pari allo 0,86 per cento;*

**Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione**

*l'aliquota è pari allo 1,06 per cento;*

**Aliquota per tutti i restanti immobili**

*l'aliquota è pari allo 0,76 per cento;*



2. **DI DARE MANDATO** all'ufficio tributi di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art.52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, nr.446 e dall'art.13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n.214.

In originale firmato

Il Funzionario  
Corrado Collomb

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i. .

Il Dirigente  
Valeria Zardo

L'Assessore Servizi finanziari, Patrimonio e  
E.R.P.  
Mauro Baccega

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza spesa

Il Dirigente dell'Area A2  
Valeria Zardo



In originale firmato:

Il Presidente del Consiglio:

**VIERIN ETTORE**

Il Segretario generale:

**FRANCO STEFANO**

### **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa esecutiva.

Aosta, 31 dicembre 2012

Il funzionario incaricato  
Patrizia Latella